



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 163 del 30/07/2025

Assessore Proponente:

**OGGETTO: RICHIESTE AMPLIAMENTO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO -
ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE -
FEOLA CLAUDIO**

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di luglio alle ore 16:45 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 31/03/2021 ed in particolare l'art.27 comma 5 - "Attività commerciali", il quale, per il rilascio delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico, fissa:

- le superfici interessate devono essere contigue ed adiacenti esclusivamente a due lati dell'edificio o al suo prolungamento, lati rientranti comunque nella proiezione dei locali ove si svolge l'attività; su uno dei due deve obbligatoriamente insistere l'accesso all'attività;
- per gli esercizi di vicinato, attività artigianali e di servizi vari, la profondità massima di m 1,00 per la concessione di suolo pubblico per l'esposizione delle merci oggetto di attività, dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale;
- per le attività di somministrazione di alimenti e bevande l'occupazione viene concessa per favorire il consumo dei beni offerti agli avventori, per il limite massimo di mq 85 di superficie nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e veicolare. È consentita pertanto l'installazione di tavoli, sedie, ombrelloni e in genere strumenti per l'ombra nonché ogni altra attrezzatura complementare all'attività di somministrazione. Sono escluse le attrezzature per la preparazione di alimenti e qualsiasi espositore refrigerato che ostruiscano il passaggio pedonale su marciapiedi o zone di passaggio. Può essere autorizzata un'ulteriore superficie non contigua di suolo pubblico entro la proiezione dell'edificio di proprietà/disponibilità del richiedente, purché per la seconda area richiesta siano osservate tutte le condizioni previste nel regolamento comunale oltre la tutela della quiete pubblica e a condizione che le aree complessive concesse non eccedano il limite massimo di mq 85 di superficie;

Atteso che lo stesso art.27, comma 5, sopra richiamato testualmente riporta: *“Per le richieste in deroga a quanto previsto dal presente comma, la Giunta Comunale esprime una valutazione sotto il profilo della contemperanza tra l'interesse pubblico e l'esigenza privata. La Giunta Comunale nella valutazione degli interessi pubblici terrà in debita considerazione le istanze provenienti dalle frazioni collinari nell'ottica di preservare, garantendo la continuità delle attività economiche esistenti sul territorio, la loro funzione sociale di soggetti che forniscono servizi alla comunità e che offrono possibilità di impiego per i residenti.*

Sono autorizzabili d'ufficio, le richieste che abbiano ottenuto il parere favorevole della Giunta Comunale in ordine al rilascio della concessione per l'occupazione dell'area oltre i limiti stabiliti dal previgente regolamento, fatte comunque salve esigenze di pubblico interesse”;

Vista l'istanza (allegata) del Sig. **Feola Claudio**:

assunta al protocollo dell'ente in data 25/06/2025 al n.9657, titolare dell'esercizio di attività commerciale somministrazione di alimenti e bevande posta in Marina di Campo in Lungomare Nomellini n.442 all'insegna “Bagni Pineta”, con la quale viene richiesta l'autorizzazione all'occupazione di un'ulteriore porzione di suolo pubblico di mq 48,00 (16,00 x 3,00) oltre a quella già concessa di mq. 307,11 (concessione permanente

n.24/2025), richiesta giustificata dalla perdita di porzione di superficie della concessione demaniale per erosione della spiaggia;

Rilevato che il richiedente non ha situazioni di morosità in merito al pagamento dei canoni pregressi ai sensi dell'art.9 comma 6 del regolamento sopra citato;

Acquisiti:

- il parere espresso dall'Area di Vigilanza ai sensi del vigente Codice della Strada protocollo n.10664 del 14/07/2025 – favorevole;
- il parere espresso dall'Area di Tecnica LL.PP. protocollo n.10032 del 2/07/2025 – *“si ritiene che nel merito sia opportuno che si esprima la Giunta Comunale e/o Ufficio Demanio”*;

Analizzata la domanda, e valutato che il suolo pubblico in richiesta è un ulteriore ampliamento di quanto già concesso in deroga al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847);

Ritenuto di dover, pertanto, intervenire in relazione alla richiesta suddetta ai sensi degli articoli sopra indicati del regolamento vigente, esprimendo parere **favorevole/non favorevole** all'accoglimento della domanda;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000, in allegato;

Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese,

DELIBERA

1. di esprimere parere **non favorevole** in merito alla richiesta sopra indicata in ordine al contemperamento tra gli interessi pubblici e privati;
2. di incaricare i Responsabili degli Uffici Comunali competenti, affinché, attraverso l'adozione di tutti i necessari ed opportuni atti e provvedimenti di competenza, diano contenuto a quanto indicato
3. di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 39 del 30.07.2025

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA